

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 39 DEL 23.02.2018

Oggetto: Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la conservazione della Biodiversità 2016. Azione di sistema "monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino" – attività 2017/2018, sotto azione 2. Approvazione accordo con la Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "analisi della diversità biologica e funzionale dei terrazzamenti nel Parco Nazionale Valgrande".

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 456 del 29.12.2017, con la quale si è provveduto a

- approvare il verbale redatto della Commissione che ha provveduto alla valutazione delle proposte progettuali per l'assegnazione di un contributo di ricerca per lo svolgimento dell'analisi della diversità biologica e funzionale dei terrazzamenti nel Parco Nazionale Val Grande nell'ambito Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la conservazione della Biodiversità 2016. Azione di sistema "monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino" – attività 2017/2018, sotto azione 2;
- assegnare il contributo di ricerca di che trattasi, dell'importo di € 20.000,00 alla Libera Università di Bolzano Facoltà di Scienze e Tecnologie – Piazza Università, 5 39100 Bolzano CF 94060760215 mail science.technology@pec.unibz.it;
- impegnare l'importo di € 20.000,00 a favore della Libera Università di Bolzano al capitolo 21111300 "Spese per la ricerca scientifica" del bilancio di previsione 2017;
- rinviare a successivo accordo normante gli impegni tra le parti e il dettaglio delle modalità di esecuzione della ricerca.

VISTA la bozza di accordo concordata tra Ente Parco e Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "analisi della diversità biologica e funzionale dei terrazzamenti nel Parco Nazionale Valgrande" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Direttore;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la bozza di accordo concordata tra Ente Parco e Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "analisi della diversità biologica e funzionale dei terrazzamenti nel Parco Nazionale Valgrande" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI SOTTOSCRIVERE il medesimo al fine di dar corso alle attività secondo il cronoprogramma concordato, dando atto che gli oneri a carico dell'Ente Parco derivanti dal presente accordo sono allocati e disponibili in c/to residui 2017 del bilancio dell'esercizio corrente in forza della propria determinazione n. 456 del 29.12.2017.



Il Direttore

Dr. Tullio Bagnati

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovagrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovallgrande.it) il giorno 23 FEB. 2019 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li 23 FEB. 2018

Il Direttore
Dr. Tullio Bagmati



L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano d.d. 05.10.2017 prot. 262572/2017 per l'importo complessivo di Euro quarantotto,00 inerente alla presente convenzione.

ACCORDO

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUL TEMA
“ANALISI DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA E FUNZIONALE DEI
TERRAZZAMENTI NEL PARCO NAZIONALE DELLA
VALGRANDE - BIOTER”.**

TRA

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (di seguito “Ente Parco”) con sede in Vogogna (VB), Piazza Pretorio 6, C.F. 93011840035, in persona del Direttore, Dr. Tullio BAGNATI, nato a Novara (NO), il 05/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Val Grande;

E

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO - FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE (di seguito “Università”) con sede in Bolzano Piazza Università 1, C.F. 94060760215, nella persona del Rettore, Prof. Paolo Lugli, nato a Carpi (MO), il 08/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,
(di seguito, congiuntamente, per brevità, “parti” e ciascuna, singolarmente, anche “parte”)

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. 1397 del 06.06.2017 il Parco Nazionale Gran Paradiso, a nome e per conto dei quattro parchi nazionali dell’arco alpino ha proposto e descritto al Ministero dell’Ambiente le azioni di sistema inserite in un protocollo di intesa denominato “Monitoraggio della biodiversità animale in ambiente alpino e azioni ad esso collegate”;

- che per la realizzazione di tali azioni sono state specificatamente assegnate all'Ente Parco i fondi nell'ambito della Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziate ex Capitolo 1551, come da comunicazione del Ministero Ambiente prot. n. 29/PNM del 02.01.2017;
- con determinazione n. 137 del 6.06.2017 è stato approvato il protocollo concordato tra il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande e l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi inerente l'Azione di sistema "monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino";
- l'Ente Parco – nell'ambito del sopra citato protocollo e precisamente con l'azione n. 2 "*La sfida del paesaggio che cambia: azioni pilota di studio, monitoraggio e gestione degli Habitat*" – intende avviare una specifica indagine conoscitiva della biodiversità attuale degli ambienti terrazzati quali indicatori della trasformazione del paesaggio.;
- a tal proposito l'Ente ha richiesto ad Atenei italiani che già hanno approfondito e svolgono attività inerenti l'argomento la presentazione proposte progettuali per assegnazione di un contributo di ricerca destinando a tale scopo € 20.000,00 a valere sui fondi ministeriali di cui sopra è cenno;
- con determinazione dirigenziale dell'Ente Parco n. 456 del 29.12.2017 è stato approvato il verbale di valutazione della commissione nominata dall'Ente ed assegnato un contributo di € 20.000,00 alla Libera Università di Bolzano per realizzazione del progetto di ricerca

presentato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME INNANZI COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'Ente Parco e l'Università collaborano per la realizzazione del progetto di ricerca "*Analisi della diversità biologica e funzionale dei terrazzamenti nel Parco Nazionale della Valgrande - BIOTER*", secondo la proposta progettuale approvata dall'Ente Parco.

Art. 3

La parti si impegnano alla realizzazione del progetto di ricerca secondo le modalità e le tempistiche riportate nei successivi articoli 5, 6 e 7.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione delle attività di ricerca è affidata al dr. Leonardo Montagnani dell'Università, il quale, per le attività previste, si avvarrà del gruppo di lavoro interdisciplinare di cui alla proposta di ricerca presentata e alle integrazioni di cui alla comunicazione del 06.01.2018 (prot. EP n. 43 del 08.01.2018).

L'Università, responsabile per il coordinamento e la realizzazione della ricerca, assume piena ed esclusiva responsabilità nella costituzione e gestione giuridica ed economica di tali rapporti, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari adottate dall'Ateneo.

L'Ente Parco, per mezzo del responsabile del procedimento, Dr. Tullio Bagnati in qualità di referente di progetto, provvederà con il proprio ufficio a svolgere il compito di:

- intrattenere rapporti con il responsabile scientifico della ricerca con legittimazione a formulare proposte, osservazioni, richieste e a intraprendere ogni iniziativa necessaria al buon esito della ricerca;
- fornire, per quanto possibile, supporto logistico in fase di raccolta della documentazione e di azioni in campo.

Art. 4

L'Ente Parco rende disponibile, per la ricerca, la documentazione utile in suo possesso e provvederà ad agevolare il lavoro di ricerca nel territorio del parco con il rilascio delle autorizzazioni del caso.

L'Università rende disponibili le risorse umane e strumentali utili per l'esecuzione delle attività di ricerca così come specificate nella proposta progettuale presentata dall'Università e approvata.

Art. 5

Il presente accordo decorrerà dalla data di stipulazione e si svolgerà secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma di progetto, stabilendo la data d'inizio del progetto al 01.03.2018, e si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, prevista per il 31.03.2019, fatta salva la possibilità di proroghe tecniche dietro specifici accordi tra le parti.

Art. 6

L'obiettivo principale della ricerca è di mettere a punto e sviluppare un processo di analisi, di interpretazione e di valutazione della struttura geo-ambientale del paesaggio terrazzato censito dal parco, a partire dal ruolo

che i terrazzamenti hanno svolto, e svolgono, quale contributo alla biodiversità e alla funzionalità ecologica.

L'attività di ricerca sarà così articolata:

1) Descrizione ed analisi del quadro generale delle caratteristiche degli ambienti terrazzati alla scala territoriale e spaziale delle mappature già realizzate (previa verifica delle stesse):

a. Assetto geoambientale (distribuzione, quota, esposizione, geomorfologia, pedologia, fertilità, ecc.)

b. Assetto storico-insediato (ordinamento fondiario)

c. Assetto del paesaggio rurale tradizionale (assetto agronomico e ordinamento culturale)

d. Assetto naturalistico (formazioni erbose naturali e seminaturali, riforestazione naturale, seive castanili, fauna e microfauna, ecc.)

e. Assetto tecnico costruttivo

2) Indagine analitica di dettaglio con selezione delle aree pilota/transetti di studio rappresentativi delle diverse componenti e risultanze analizzate come da precedente punto 1) al fine di valutare e quantificare contemporaneamente a livello locale porzioni di territorio rappresentative di differenti usi del suolo e soprattutto di diversi stadi di abbandono, di qualità biologica del suolo e biodiversità vegetale e animale.

La selezione delle aree pilota (almeno 6) ed i rilievi per la stima delle proprietà fisiche e per la valutazione della qualità ecologica degli ambienti terrazzati in linea generale andrà effettuata da una parte con attenzione a macro-fattori di tipo geografico, climatico, topografico e pedologico, ecc., dall'altra da micro-fattori ecologici che operano più nel dettaglio, in maniera combinata a determinare le caratteristiche biotiche del muro a secco (fitocenosi e zoocenosi muricole). Tali caratteristiche andranno determinate in base a fattori e gradienti fisico ambientali che possono variare notevolmente anche sullo stesso manufatto.

Anche le diverse presenze faunistiche andranno analizzate nel dettaglio dei diversi ambienti presenti all'interno del paesaggio terrazzato parco e delle aree limitrofe, rilevando la presenza sia di invertebrati che vertebrati, alcuni probabilmente anche di interesse comunitario.

Art. 7

L'Università si impegna a realizzare le attività e a fornire dati e risultati per come riportato all'art. 6, secondo il seguente **cronoprogramma**:

- **Tra il I e il III mese:** Kick off meeting e costruzione del data base geoambientale;
- **Tra il V e il IX mese:** Misure ecologiche in campo e caratterizzazione della biodiversità di fauna e microfauna;
- **Tra il V e il XII mese:** elaborazione dei dati raccolti ed analisi in laboratorio;
- **Tra il X e il XII mese:** sintesi e preparazione di pubblicazioni divulgative e scientifiche;
- **Entro la fine del XIII mese:** Meeting finale con presentazione al pubblico dei risultati.

A conclusione del programma di ricerca l'Università dovrà fornire all'Ente Parco copia di tutti i risultati della stessa, corredati da tutti gli studi, analisi e rilevazioni svolti, oltre che dati geografici e territoriali in formato shape file.

L'Ente Parco promuoverà la pubblicazione e divulgazione dei risultati ottenuti nelle opportune sedi.

Tutti i prodotti dell'attività di ricerca potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente Parco per scopi scientifici, divulgativi ed ogni altro scopo rientrante nei propri fini istituzionali citandone gli autori. Parimenti

l'Università ed i ricercatori che vi abbiano collaborato potranno utilizzare gli esiti della ricerca a condizione che venga espressamente evidenziata la partecipazione ed il contributo dell'Ente Parco.

Art. 8

La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo spetta ad entrambe le parti, che potranno liberamente utilizzarli per i loro fini istituzionali, citando il presente accordo.

Art. 9

A fronte di tutti gli oneri e le prestazioni connesse all'attuazione del progetto di ricerca, l'Ente Parco corrisponderà all'Università un contributo alle spese forfettario ed onnicomprensivo di € 20.000,00 (euro ventimila).

Tale contributo, da intendersi al lordo di qualsiasi eventuale onere fiscale, sarà erogato con le seguenti modalità:

- € 10.000,00 (diecimila) alla stipula dell'accordo al fine di consentire all'Università di disporre dei fondi necessari all'assegnazione di incarichi e/o borse di studio funzionali al progetto;
- € 7.000,00 (settemila) a completamento delle analisi dei dati raccolti e consegna dei risultati.
- € 3.000,00 (tremila), quale saldo alla consegna degli elaborati finali.

A fronte del contributo messo a disposizione dall'Ente Parco, l'Università contribuirà, a sua volta, con un cofinanziamento pari a € 25.000 (venticinquemila) in termini di attività del proprio personale già presente in ateneo per il coordinamento e la ricerca scientifica, oltre a parte del lavoro di campo, ed utilizzo dei propri macchinari di analisi e misura dei campionamenti.

Art. 10

L'Università garantisce la regolare e puntuale attuazione del programma di ricerca, assicurando il rispetto dei tempi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da caso fortuito o forza maggiore saranno rappresentati all'Ente Parco al fine di disporre le necessarie modifiche o aggiornamenti al programma allegato.

Eventuali ritardi o inadempienze imputabili all'Università o ai propri collaboratori legittimeranno l'Ente Parco a sospendere il versamento del contributo previsto. Ove le inadempienze siano gravi e tali da compromettere il buon esito della ricerca l'Ente Parco ha facoltà di risolvere il presente accordo. In tale ipotesi all'Università competerà un contributo proporzionato all'entità ed utilità delle prestazioni rese sino a quel momento.

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Verbania, in via esclusiva.

Art. 11

Ogni parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalle altre parti, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalle altre parti in virtù del presente accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti,

informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza dell'accordo.

Art. 12

L'attività svolta dal personale di ogni parte presso l'altra parte non determinerà l'instaurazione di alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle stesse e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Il personale di ciascuna parte – che per l'Università comprende dipendenti, studenti, borsisti – che si rechi presso i locali dell'altra parte, sede di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, deve essere coperto da assicurazione, a carico del rispettivo datore di lavoro, per infortuni e per responsabilità civile.

L'Università garantisce ai propri dipendenti, studenti e borsisti idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello Stato", a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124, e adeguata polizza di Responsabilità Civile che possa derivare all'Università stessa per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali.

Altre eventuali figure coinvolte nelle attività disciplinate dal presente accordo, differenti da quelle dei dipendenti, degli studenti e dei borsisti, dovranno provvedere, con oneri a proprio carico, a stipulare adeguate coperture assicurative individuali per i rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Il personale di ciascuna parte potrà essere autorizzato a utilizzare le attrezzature esistenti presso l'altra parte dal responsabile delle attività,

come individuati nell'art 3. Ciascuna parte, inoltre, è civilmente responsabile per eventuali danni alla stessa imputabili che il personale dell'altra parte coinvolto nelle attività disciplinate dal presente accordo dovesse subire nelle proprie strutture.

Ciascuna parte è altresì responsabile dei danni che il proprio personale dovesse cagionare a cose o persone dell'altra parte, durante la permanenza presso le strutture messe a disposizione dalle stesse nell'esecuzione delle attività previste nel presente accordo.

In caso di infortunio dei dipendenti coinvolti nelle attività di ricerca di cui al presente accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra parte l'accaduto.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

- per quanto riguarda l'Università: il preside di Facoltà, in quanto delegato del datore di lavoro, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 3 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ordine di servizio per il coordinamento delle attività di sicurezza e prevenzione. Il suddetto responsabile, assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro. Il personale dell'Ente Parco ospitato presso l'Università è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo;

- per quanto riguarda l'Ente Parco: l'Ente Parco si attiva al fine di garantire, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008e s.m.i., la sicurezza e la salute dei propri dipendenti coinvolti nell'ambito del contratto. Il personale universitario e/o il personale incaricato dall'Università ospitato è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso l'Ente Parco.

Art. 14

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico dell'Università.

Bolzano, 23.02.2018

Vogogna, 23.02.2018

Libera Università di Bolzano

Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Rettore

Il Direttore

Prof. Paolo Lugli

Dott. Tullio Bagnati